



# COMUNE DI SALCEDO

PROVINCIA DI VICENZA

## Deliberazione originale del Consiglio Comunale

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

F.to GASPARINI GIOVANNI ANTONIO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to MICHELINI Dr.ssa Antonietta

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. Reg. Cron. 116 copia della presente Deliberazione e' in pubblicazione all'Albo on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 28/06/2016 al 14/07/2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to MICHELINI Dr.ssa Antonietta

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Li, 28 Giugno 2016

F.to Il Funzionario Incaricato

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa Deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, e' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo on-line del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, per cui la stessa **e' divenuta esecutiva** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 della D.Lgs. 267/2000.

Li,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
MICHELINI Dr.ssa Antonietta

**Deliberazione n. 09**  
**del 20/06/2016**

**Oggetto: DELEGA ALL'UNIONE MONTANA ASTICO DELLA COSTITUZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DI CUI ALL'ART. 48 DEL D. LGS. 42/2004. APPROVAZIONE CONVENZIONE ED ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE;**

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **VENTI** del mese di **GIUGNO** alle ore 20.30, nella sala delle adunanze consiliari del comune di suddetto convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

NOMINATIVI CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
GASPARINI Giovanni Antonio	P	
CARLI Rag. Michele	P	
XAUSA Rudy	P	
LAZZARETTI Antonio	P	
LAZZARETTI Walter	P	
PAVAN Aldo	P	
LAVARDA Davide		A
TURA Carlo	P	
VALLE Giulia	P	
PASQUALE Federico		A
AZZOLIN Umberto		A

Presenti 8 Assenti 3

	PRESENTE	ASSENTE
Assessore Esterno: Sig.ra GALVAN GIADA	P	

Rilevato che gli interventi sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. **GASPARINI GIOVANNI ANTONIO** nella sua qualità di **SINDACO-PRESIDENTE**.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,  
Dr.ssa MICHELINI ANTONIETTA

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO:

- che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e successive modificazioni e integrazioni, contiene, fra l'altro, le disposizioni relative al controllo e alla gestione dei beni soggetti a tutela paesaggistica;
- che l'art. 148 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" prevede la costituzione della Commissione locale per il paesaggio per il rilascio dei pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dal codice stesso;
- che l'art. 45 nonies della Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 disciplina la costituzione della Commissione locale per il paesaggio da parte dei comuni "preferibilmente in forma associata", prevedendo al comma 1, ultimo periodo che *"Per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti la Commissione può essere istituita esclusivamente in forma associata"* e al comma 2 che la Commissione *"è composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri in possesso di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio"*;
- che i Comuni di Caltrano, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza e Salcedo sono soggetti al succitato obbligo di costituzione della Commissione in forma associata;
- che l'art. 45 nonies della Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 prevede al comma 3 che i comuni *"stabiliscono composizione, modalità di funzionamento e durata della Commissione locale per il paesaggio, nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 45 ter, comma 6, lettera f)"*;
- che tali indirizzi sono stati disposti con deliberazione della Giunta Regionale n. 2037 del 23 dicembre 2015, la quale disciplina nel dettaglio la composizione, le modalità di funzionamento, la durata e i compensi della Commissione;
- che con precedenti deliberazioni dall'anno 2010 le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 sono state delegate alla Comunità Montana dall'Astico al Brenta, a cui è succeduta l'Unione Montana Astico ai sensi della L.R. n. 40/2012;
- che l'Unione Montana Astico, succeduta alla Comunità Montana dall'Astico al Brenta, è riconosciuta quale ente idoneo al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, come da D.G.R. n. 2945 del 14.12.2010 aggiornata con D.D.R. n. 3 del 03.02.2016;

### CONSIDERATO:

- che i Comuni dell'Unione Montana Astico intendono addivenire alla costituzione in forma associata di un'unica Commissione locale per il Paesaggio delegandone la gestione all'Unione Montana stessa;
- che la gestione in forma associata consente una razionalizzazione del servizio ed un'economia di scala;

**DATO ATTO** che il Regolamento Edilizio vigente risulta essere stato approvato contestualmente allo strumento urbanistico principale (Piano Regolatore Generale) nel 1987 e che è stato oggetto di alcune modificazioni solo nel 2004 (apportate con deliberazione consiliare n° 10 del 16.03.2004) senza ulteriori aggiornamenti dopo tale data;

**RILEVATA** la necessità di aggiornare lo stesso Regolamento a tutta una serie di modificazioni nel frattempo intervenute in materia urbanistica e legislativa e considerato che tale intervento sia da demandarsi in ogni caso ad una prossima variante al vigente strumento urbanistico, provvedendo qui ad apportare le variazioni essenziali comunque necessarie per permettere la costituzione in forma associata della Commissione locale per il paesaggio così da adeguarsi anche alla citata disposizione legislativa regionale (L.R. 11/2004) ed agli indirizzi disposti dalla deliberazione della G.R.V. n° 2037 del 23.12.2015;

**VISTO** lo schema di convenzione per la delega all'Unione Montana Astico della costituzione e regolamentazione della Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. n. 42/2004, che si allega sotto la lettera A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** di adeguare in tal senso anche il Regolamento edilizio comunale il cui testo originario era stato approvato con il P.R.G. nel 1987 e successivamente oggetto di modifiche apportate con la deliberazione di C.C. n° 10 del 16.03.2004, prevedendo la possibilità di delegare ad altri enti la costituzione della "Commissione locale per il paesaggio" *introducendo un'aggiornamento ai contenuti del 4° comma dell'art. 4 agli indirizzi regionali sopra citati*;

**VISTI** l'art. 30 e l'art. 42, secondo comma, lett. c), del D. Lgs. n.267/2000;

**VISTE** le norme citate in premessa;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Responsabile del servizio tecnico in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI

favorevoli 7

Contrari ===

Astenuti 1 (Valle Giulia)

espressi in forma palese, per alzata di mano, essendo 8 (Otto) i componenti consiliari presenti di cui 7 votanti;

#### **DELIBERA**

1. di delegare all'Unione Montana Astico la costituzione e la regolamentazione, ai sensi dell'art. 30, del D. Lgs. n. 267/2000, della Commissione locale per il Paesaggio, incaricata di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.);

2. di approvare, in attuazione di quanto espresso innanzi, lo schema di convenzione che si compone di n. 11 articoli che si allega sotto la lettera A) alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. di adeguare il Regolamento edilizio comunale approvato con il cui testo originario era stato approvato con il P.R.G. nel 1987 e successivamente oggetto di modifiche apportate con la deliberazione di C.C. n° 10 del 16.03.2004, introducendo le seguenti modifiche: inserimento di un nuovo articolo contraddistinto dal numero 4/bis che recita testualmente:

**Art. 4/bis Qualora il Comune deleghi ad altri enti o forme associative la costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio di cui all'art. 148 del D.Lgs. 42/2004, la Commissione (integrata) di cui al comma 4 dell'art. 4 del presente regolamento è soppressa dal momento della costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio da parte del soggetto delegato.**

**Il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio è disciplinato con regolamento del soggetto delegato.**

4. di trasmettere copia del presente provvedimento, corredato della bozza di convenzione, all'Unione Montana Astico.

\*\*\*\*\*

Con votazione separata, favorevole

favorevoli 7

Contrari ===

Astenuti 1 (Valle Giulia)

espressa in forma palese per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Leg.vo n° 267/00;

\*\*\*\*\*

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  
DATA 20/06/2016

Il Responsabile del servizio  
F.to COVOLO Geom. Maurizio

\* \* \* \* \*

Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile  
DATA 20/06/2016

Il Ragioniere  
F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara

ALLEGATO SUB LETT. A) ALLA DELIBERAZIONE DI  
CONSIGLIO COMUNALE n° 09 DEL 20.06.2016

**DELEGA ALL'UNIONE MONTANA "ASTICO" PER LA COSTITUZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELLA  
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO**

**TRA:**

- il **COMUNE DI BREGANZE (VI)** C.F. [REDACTED], rappresentato dal Sindaco Piera Campana, la quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, in esecuzione della delibera di Consiglio comunale n. [REDACTED] del [REDACTED];
- il **COMUNE DI CALTRANO (VI)** C.F. [REDACTED], rappresentato dal Vice-Sindaco Giovanni Zanocco, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, in esecuzione della delibera di Consiglio comunale n. [REDACTED] del [REDACTED];
- il **COMUNE DI CALVENE (VI)** C.F. [REDACTED], rappresentato dal Sindaco Andrea Pasin, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, in esecuzione della delibera di Consiglio comunale n. [REDACTED] del [REDACTED];
- il **COMUNE DI FARA VICENTINO (VI)** C.F. [REDACTED], rappresentato dal Sindaco Maria Teresa Sperotto, la quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, in esecuzione della delibera di Consiglio comunale n. [REDACTED] del [REDACTED];
- il **COMUNE DI LUGO DI VICENZA (VI)** C.F. 84001250244, rappresentato dal Sindaco Robertino Cappozzo, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, in esecuzione della delibera di Consiglio comunale n. [REDACTED] del [REDACTED];
- il **COMUNE DI SALCEDO (VI)** C.F. [REDACTED], rappresentato dal Sindaco Giovanni Antonio Gasparini, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, in esecuzione della delibera di Consiglio comunale n. [REDACTED] del [REDACTED];

**E**

**l'UNIONE MONTANA "ASTICO"** C.F. 03969040249, rappresentata dal Presidente Marco Sandonà, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, in esecuzione della delibera di Consiglio n. [REDACTED] del [REDACTED];

**PREMESSO**

- che i Comuni di Breganze, Caltrano, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza e Salcedo hanno costituito l'Unione Montana "Astico" in attuazione della L.R. 40/2012;
- che i Comuni contraenti hanno una popolazione complessiva di n. **21.243** abitanti al **31.12.2014**;
- che le vigenti norme che disciplinano la gestione degli enti locali rendono necessario razionalizzare i servizi al fine di contenerne i costi ed incrementarne la qualità, l'efficacia e l'efficienza;
- che l'art. 148 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" prevede la costituzione della Commissione locale per il paesaggio per il rilascio dei pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dal codice stesso;
- che l'art. 45 nonies della Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 disciplina la costituzione della Commissione locale per il paesaggio da parte dei comuni "preferibilmente in forma associata", prevedendo al comma 1, ultimo periodo che "Per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti la Commissione può essere istituita esclusivamente in forma associata" e al comma 2 che la Commissione "è composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri in possesso di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio";
- che i Comuni di Caltrano, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza e Salcedo sono soggetti al succitato obbligo di costituzione della Commissione in forma associata;
- che l'art. 45 nonies della Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 prevede al comma 3 che i comuni "stabiliscono composizione, modalità di funzionamento e durata della Commissione locale per il paesaggio, nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 45 ter, comma 6, lettera f)";
- che tali indirizzi sono stati disposti con deliberazione della Giunta Regionale n. 2037 del 23 dicembre 2015, la quale disciplina nel dettaglio la composizione, le modalità di funzionamento, la durata e i compensi della Commissione;
- che con precedenti deliberazioni dall'anno 2010 le funzioni amministrative relative al rilascio della

- autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 sono state delegate alla Comunità Montana dall'Astico al Brenta, a cui è succeduta l'Unione Montana Astico ai sensi della L.R. n. 40/2012;
- che l'Unione Montana Astico, succeduta alla Comunità Montana dall'Astico al Brenta, è riconosciuta quale ente idoneo al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, come da D.G.R. n. 2945 del 14.12.2010 aggiornata con D.D.R. n. 3 del 03.02.2016;
  - che l'art. 5 dello Statuto dell'Unione Montana "Astico" disciplina il conferimento di funzioni;
  - che le Amministrazioni interessate hanno approvato lo schema della presente convenzione con i seguenti atti:
    - Comune di Breganze: deliberazione di Consiglio comunale n. [redacted] del [redacted], esecutiva;
    - Comune di Caltrano: deliberazione di Consiglio comunale n. [redacted] del [redacted], esecutiva;
    - Comune di Calvene: deliberazione di Consiglio comunale n. [redacted] del [redacted], esecutiva;
    - Comune di Fara Vicentino: deliberazione di Consiglio comunale n. [redacted] del [redacted], esecutiva;
    - Comune di Lugo di Vicenza: deliberazione di Consiglio comunale n. [redacted] del [redacted], esecutiva;
    - Comune di Salcedo: deliberazione di Consiglio comunale n. [redacted] del [redacted], esecutiva;
    - Unione Montana "Astico": deliberazione di Consiglio n. [redacted] del [redacted], esecutiva;

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 - Finalità**

1. La presente convenzione ha lo scopo:

- di rendere razionale, efficace, efficiente ed economico il coinvolgimento della Commissione locale per il Paesaggio nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;
- di valorizzare il ruolo dell'Unione Montana "Astico".

#### **Art. 2 – Oggetto e contenuti della delega**

1. I Comuni firmatari, che con precedenti deliberazioni hanno già delegato all'Unione Montana Astico la "gestione delle autorizzazioni paesaggistiche", con il presente atto delegano all'Unione Montana Astico la costituzione e la regolamentazione del funzionamento di una unitaria Commissione locale per il Paesaggio ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 42/2004.
2. I compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, con riguardo alle funzioni delegate, sono esercitati dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

#### **Art. 3 - Decorrenza e durata**

1. La presente delega ha la durata di anni CINQUE decorrenti dalla data della marcatura temporale apposta digitalmente dal Segretario dell'Unione Montana dopo l'ultima sottoscrizione.
2. I Comuni e l'Unione Montana si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.
3. Nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti.

#### **Art. 4 - Beni e strutture**

1. La Commissione locale per il Paesaggio utilizzerà risorse proprie dell'Unione Montana e quelle che i comuni hanno messo a disposizione per l'esercizio della delega alla "gestione delle autorizzazioni paesaggistiche".

#### **Art. 5 - Rapporti finanziari e rendiconto**

1. Gli oneri di funzionamento della Commissione locale per il Paesaggio sono finanziati in via prioritaria con i proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. Eventuali ulteriori costi che non trovassero copertura da tale fonte, rimangono ad esclusivo carico dell'Unione Montana Astico. A tal fine i comuni aderenti si impegnano, ove fosse necessario e previo accordo, ad adeguare i rispettivi trasferimenti all'Unione Montana in proporzione al numero di pareri resi nell'anno precedente dalla Commissione a favore di ciascun comune.
2. L'Unione Montana si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione unitaria della Commissione. I comuni conferenti si impegnano a trasferire all'Unione Montana eventuali contributi ottenuti per l'esercizio della funzione.

#### **Art. 6 – Recesso, revoca del conferimento e scioglimento dell'Unione**

1. Ciascun comune aderente può recedere dal rapporto costituito con la presente convenzione, dandone preavviso sei mesi prima a tutti gli enti, previa adozione di apposita deliberazione consiliare che preveda il

ripiano di eventuali posizioni debitorie a carico.

2. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo.

3. Il recesso di uno o più comuni non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti.

#### **Art. 7 - Estensione**

1. La presente convenzione può essere estesa ad altri enti che vi aderiscano in futuro.

#### **Art. 8 - Protezione dei dati personali**

1. L'Unione Montana Astico è titolare del trattamento dei dati personali operati nell'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

#### **Art. 9 – Controversie**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

#### **Art. 10 – Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione Montana, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

#### **Art. 11 - Registrazione**

1. Il presente atto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.16 della Tabella all.B) al D.P.R. 26.10.1972 n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto.

Comune di Breganze F.to Piera Campana

Comune di Caltrano F.to Giovanni Zanocco

Comune di Calvene F.to Andrea Pasin

Comune di Fara Vicentino F.to Maria Teresa Sperotto

Comune di Lugo di Vicenza F.to Robertino Cappozzo

Comune di Salcedo F.to Giovanni Antonio Gasparini

Unione Montana "Astico" F.to Marco Sandonà